


COMUNE di GALLICANO
Prov. di Lucca

✉ Via D. Bertini, 2 - 55027 GALLICANO (LU)
☎ 058373071 - 747973

Studio di fattibilità tecnica finalizzato
all'installazione di colonnine per la
ricarica elettrica dei veicoli su aree
pubbliche



IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E MANUTENZIONE
(Geom. Alessandro Bertoncini)



SETTORE URBANISTICA E MANUTENZIONE.

1 - PREMESSA:

Finalità del presente studio tecnico è l'individuazione di stalli presso i parcheggi pubblici di Galliciano capoluogo che risultino idonei all'installazione di colonnine di ricarica elettriche per i veicoli, il tutto compatibilmente con la fattibilità elettrica del gestore della rete ed al fine di rispettare il parametro minimo dimensionale di un punto di ricarica elettrica per ogni 1000 abitanti prevista dalla L.120/2020 art.157 comma 6 (per Galliciano minimo 4 erogatori)

Per quanto sopra e come da corrispondenza agli atti con il gestore dei servizi elettrici (Enel Distribuzione spa) si è proceduto all'individuazione dei seguenti parcheggi pubblici all'interno di Galliciano capoluogo che presentano la fattibilità tecnica per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica del tipo "fast" ovvero con potenza assorbita di 100 Kw o similare.

Il presente studio è altresì finalizzato a fornire uno strumento semplice ma nello stesso tempo utile ai potenziali futuri gestori del servizio delle colonnine elettriche che potranno essere individuati tramite procedura di bando con evidenza pubblica ;

2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Semplificazioni 2020

L'art. 57 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha adottato disposizioni volte a disciplinare la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, prevedendo misure di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la diffusione sul territorio nazionale.

L'art. 57, comma 1, del D.L. 76/2020 chiarisce che per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

Si specifica poi (art. 57, comma 2, del D.L. 76/2020) che la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire:

- a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
- b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
- c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
- d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

Nel caso di strade e aree aperte all'uso pubblico (lettere c) e d)), fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, la realizzazione di infrastrutture di ricarica è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada (di cui al D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285) e del

relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (di cui al D. P.R. 16/12/1992, n. 495), in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.

Le infrastrutture di ricarica sono poi accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

Nei casi di strade, edifici e aree privati (lettere a) e b)), resta ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell'articolo 38 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 citato. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.

I comuni possono prevedere, tra l'altro, la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, il nulla osta previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 95 del D. Leg.vo 01/08/2003, n. 259, è sostituito da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

L'art. 57, comma 14, del D.L. 76/2020 convertito in L.120 del 11/09/2020, ha poi abrogato i commi 2-bis e 2-ter, dell'art. 23, del D.L. 09/02/2012, n. 5, in tema di autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese, sottraendo la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.

La L.29/07/2021 n.108 di conversione del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021), mediante modifiche al citato art. 57, prevede che l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico **non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera.**

La Legge prevede inoltre che il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente.

Le procedure sono soggette all'obbligo di **richiesta semplificata** e l'ente che effettua la valutazione rilascia un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di 10 anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione.

3 – INDIVIDUAZIONE STALLI

Sulla base della fattibilità tecnica di cui al precedente punto 1) sono stati individuati i seguenti parcheggi pubblici dove realizzare gli stalli idonei per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici:


1 - parcheggio "Gogli",




Planimetria fuori scala



2 - parcheggio "impianti sportivi" in Via della Repubblica;



Planimetria fuori scala



Parcheggio Impianti sportivi, Via della Repubblica

Cabina trasformazione Enel distribuzione

n.1 - 2 colonnina/e di ricarica elettrica

Ingrandimento

3 - parcheggio "Cento Fiori" in Via B.E Guerra;




Planimetria fuori scala



4 – DIMENSIONE DEGLI STALLI

L'area presumibile di ingombro per ogni stallo è di circa dimensioni 5,00 m x 5,00 m = 25,00 mq, il tutto desumibile dalla seguente figura indicativa:



Elaborato fuori scala

Qualora in fase esecutiva si rendessero necessarie misure maggiori di occupazione, sia per esigenze tecniche che per adeguamenti alle normative, si procederà di conseguenza alla determinazione delle maggiori superfici.


5 – NUMERO DEGLI STALLI E CARATTERISTICHE

Nei parcheggi indicati al punto 3) potranno essere installati n.1 / n.2 stalli per l'erogazione di energia elettrica per ricarica veicoli con priorità per n.1 colonnina elettrica del tipo "fast" ovvero con potenza nominale elettrica di 100 Kw o simile e con possibilità di installazione dell'altra colonnina elettrica o con uguale potenza (100 Kw) o con potenza minore (30 kw).

Caratteristiche tecniche di massima:

- Avere una conformazione geometrica rettangolare a sviluppo verticale (forma a colonnina);
- Essere conformi alla normativa CEI EN 61851 - 1;
- Essere dotate di due prese di cui almeno una di tipo 2 (Mennekes) che consenta la ricarica in corrente alternata trifase (400V) di tipo "3" con potenza di almeno 22KW – 32° 400V. la seconda presa potrà essere analoga alla prima oppure del tipo 3° utilizzabile per la ricarica in corrente alternata di tipo 3 monofase 230V 16° a 3KW;
- Avere accesso alla procedura di ricarica tramite carta RFID;
- Essere dotate di un display in grado di fungere da interfaccia utente per supportare il cliente nella procedura di ricarica;
- Consentire la ricarica anche agli utilizzatori "occasional" privi di tessere o non registrati ad alcun servizio quali, ad esempio, i turisti del Comune;
- Consentire la comunicazione tramite sistemi GPRS/UMTS (o analoghi per funzionalità) con il centro di controllo;
- Consentire il controllo remoto del processo di ricarica;

Parcheggio "Cento Fiori"



Elaborato fuori scala

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA E MANUTENZIONE
(Geom. Alessandro Bertoncini)